

10745/11



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
imposto dalla legge

Composta da:

Saverio F. Mannino

- Presidente -

Francesco P. Gramendola

Francesco Ippolito

Giovanni Conti

- Relatore -

Anna Maria Fazio

Sent. n. sez. 2195

UP - 21/12/2010

R.G.N. 41898/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 30/09/2010 della Corte di appello di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Mura, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza in data 1° febbraio 2008 del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con la quale veniva condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 570 (comma primo) cod. pen., per avere abbandonato il domicilio domestico sottraendosi agli obblighi di assistenza nei confronti dei quattro figli minori (

2. Osservava la Corte di appello che, seppure l'allontanamento dal domicilio domestico poteva ritenersi dovuto al timore della lesione di un pregiudizio alla incolumità fisica in relazione alla condotta violenta del marito, da lei denunciato in precedenza per lesioni personali, non poteva invece essere

991

giustificato il completo disinteresse della imputata nei confronti dei figli minori, durato per circa quattro anni, nel corso della quale la stessa non aveva mantenuto alcun contatto con i figli, neppure mediante telefonate. Tale condotta integrava appieno la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 570 cod. pen.

3. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore avv. Carmine Verde, che, con un unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 570 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato contestato, osservando che, pacifico essendo che la ' ' era stata costretta a lasciare il domicilio domestico per la condotta violenta del marito, doveva ritenersi per la medesima ragione scriminato il suo mancato rientro in famiglia, e che, d'altra parte, la stessa non aveva mai cessato di informarsi sulle condizioni di vita dei figli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto la ricorrente si limita genericamente a criticare la sentenza impugnata, senza tenere conto delle pertinenti considerazioni in essa svolte, in particolare con riferimento alla assenza di giustificazione di una condotta di totale disinteresse verso i figli mostrata dall'imputata per circa quattro anni, che non poteva essere scusata facendosi esclusivamente leva sul timore in cui essa versava per l'indole violeata del marito.

2. Tuttavia, a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno in punto di determinazione della pena, illegalmente stabilita dai giudici di merito in quella detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, pur essendosi ritenuta sussistente nella specie l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 570 cod. pen., che prevede in via alternativa la pena della reclusione e quella della multa.

P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia alla Corte di appello di Salerno per la determinazione della stessa.

Così deciso il 21/12/2010.

Il Consigliere estensore

Giovanni Conti



Il Presidente

Saverio F. Mannino

